



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 23 DEL 04/05/2024

OGGETTO: Convenzione con il Comune di Fanano per la compartecipazione alle spese relative alla produzione dei pasti per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **13.30** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 31 del 15/9/2023 e n. 41 del 29/12/2023 il Comune di Montecreto ha aderito all'”Accordo quadro per il servizio di ristorazione scolastica 2 a ridotto impatto ambientale – lotto 2, servizio di ristorazione scolastica per le amministrazioni contraenti della provincia di Modena”, stipulato tra l’Agenzia regionale InterCent-ER (centrale di committenza delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna) e Cirfood S.C. con sede a Reggio Emilia (RE), via Nobel n. 19, P. IVA IT00464110352 per la fornitura del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- al medesimo Accordo quadro ha aderito anche il Comune di Fanano;

CONSIDERATO che il capitolato tecnico dell’Accordo quadro sopra richiamato prevede, all’art. 35, che nell’esecuzione del contratto restano a carico dell’Amministrazione contraente [...] gli oneri per le utenze idriche, elettriche, del gas, telefoniche, di trasmissione dati, di smaltimento dei rifiuti delle cucine e dei centri di cottura ceduti in comodato d’uso gratuito al fornitore;

VISTO che:

- il Comune di Montecreto è sprovvisto di una cucina interna per la cottura dei pasti per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria presenti all’interno del territorio;
- il gestore del servizio “mensa scolastica” utilizza i locali della cucina sita presso il Polo scolastico “Susan Guidarini” del Comune di Fanano anche per la cottura dei pasti destinati a Montecreto, i quali vengono successivamente trasportati dalla stessa ditta;

RITENUTO opportuno che il Comune di Montecreto compartecipi alle spese di funzionamento dei locali della mensa scolastica, in modo proporzionato rispetto al concreto utilizzo dei locali stessi;

CONSIDERATO che le spese alle quali il Comune di Montecreto è chiamato a compartecipare sono individuate nelle spese per i consumi di gas e di luce, proporzionalmente ai pasti preparati, essendo le altre spese indicate all’art. 35 del capitolato riferite a servizi e tributi di esclusiva competenza o utilizzo del Comune di Fanano;

RITENUTO necessario procedere alla stipula di una Convenzione per regolare i rispettivi rapporti di natura finanziaria e di rendicontazione;

VISTO l'art. 15 della L. n. 241/1990, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ACQUISITI sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Affari Generali attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate integralmente, lo schema di convenzione con il Comune di Fanano, allegato alla presente come parte sostanziale dell'atto (Allegato A), avente ad oggetto la compartecipazione alle spese di luce e gas relative alla produzione dei pasti per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Montecreto.
2. Di incaricare il Sindaco pro tempore alla stipula della convenzione in oggetto.
3. Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile ad ogni altro adempimento che si rende necessario.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, espressa per appello nominale, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'approssimarsi della chiusura dell'anno scolastico.

CONVENZIONE PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DEI PASTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTECRETO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2024

TRA

Il **Comune di FANANO (MO)**, con sede legale in 41021 Fanano (MO), Piazza G. Marconi n. 1, e C.F./P.IVA 0562780361 nella persona del Sindaco pro tempore Sig. MUZZARELLI STEFANO;

E

Il **Comune di MONTECRETO (MO)**, con sede legale in 41025 Montecreto (MO), via Roma 24, e C.F./P.IVA 00679510362 nella persona del Sindaco pro tempore Sig. BONUCCHI LEANDRO;

PREMESSO che:

1 ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

2 tra il Comune di Fanano e il Comune di Montecreto è in essere una collaborazione pluridecennale grazie alla quale il Comune di Fanano ha da sempre messo a disposizione i locali e gli impianti della cucina sita presso il Polo scolastico "Susan Guidarini" anche per la preparazione e cottura dei pasti destinati a Montecreto, essendo quest'ultimo sprovvisto di una cucina interna per la cottura dei pasti destinati alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria presenti all'interno del proprio territorio;

3 si ritiene necessario procedere alla stipula di una Convenzione per regolare i rispettivi rapporti di natura finanziaria e di rendicontazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della L. n. 241/1990 ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. _____ del _____

LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1 – Principi generali

1. I rapporti di natura giuridica e finanziaria tra il Comune di Fanano e il Comune di Montecreto, regolati dalla presente convenzione, si ispirano e sono improntati ai principi generali di buona fede e leale collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha ad oggetto la compartecipazione delle spese riferite all'utilizzo dei locali e degli impianti della cucina sita presso il Polo scolastico "Susan Guidarini" del Comune di Fanano.

2. Il Comune di Montecreto si impegna, col presente accordo, a partecipare alle spese relative alla preparazione e cottura dei pasti destinati alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria presenti all'interno del proprio territorio.

3. Le spese alle quali il Comune di Montecreto è chiamato a compartecipare sono individuate nelle spese per i consumi di gas e di luce.

4. Il Comune di Montecreto partecipa alle spese di cui al punto n. 3) in modo proporzionale rispetto ai pasti preparati per le scuole del suo territorio, seguendo i criteri di cui all'articolo 3.

Art. 3 – Criteri per la compartecipazione alle spese

1. Il Comune di Montecreto partecipa alle spese per i consumi di luce e gas calcolate in modo proporzionale rispetto al concreto utilizzo dei locali e degli impianti stessi e, in particolare, rispetto ai pasti preparati per le scuole del suo territorio.
2. Per la corretta partecipazione alle spese, l'importo totale delle spese per i consumi di luce e di gas viene suddiviso in modo proporzionale tra i due Comuni tenendo come riferimento il numero di pasti preparati all'interno dei locali siti presso il Polo scolastico "Susan Guidarini" del Comune di Fanano, come accertati tramite il gestore del servizio di ristorazione scolastica.
3. Ai fini del calcolo del rimborso dovuto, il Comune di Fanano comunica al Comune di Montecreto il totale delle spese sostenute per i consumi di luce e di gas che si sono verificate durante l'anno scolastico, il numero di pasti erogati presso le scuole presenti all'interno del proprio territorio e di quelli erogati per le scuole presenti all'interno del proprio territorio ed il riparto proporzionale delle spese. Il Comune di Montecreto provvede conseguentemente al rimborso della quota di propria competenza.
4. Il rimborso avviene a consuntivo con il termine dell'anno scolastico. È facoltà dei due Comuni, previo scambio di lettere, prevedere due tranches di rimborso: una da effettuarsi a dicembre con la chiusura dell'anno finanziario, e una da effettuarsi a luglio con la chiusura dell'anno scolastico.

Art. 4 – Durata dell'accordo

1. La durata dell'accordo decorre dalla stipula e ricomprende le spese a consuntivo previste per l'anno scolastico 2023/2024.
2. Il presente accordo ha la stessa validità dell'Accordo quadro stipulato da entrambi i Comuni per il servizio di ristorazione scolastica.
3. L'accordo si intende risolto qualora il Comune di Montecreto non usufruisca più, per qualsiasi circostanza, dei locali mensa del Polo scolastico "Susan Guidarini". In tal caso, il Comune di Montecreto si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune di Fanano.

Art. 5 – Referenti

1. Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, il Comune di Fanano individua come referente il responsabile dell'Ufficio scuola.
2. Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, il Comune di Montecreto individua come referente il responsabile dell'Ufficio scuola.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.).
2. Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 7 – Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 8 – Norme finali

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per il COMUNE DI FANANO
Il Sindaco MUZZARELLI STEFANO

Per il COMUNE DI MONTECRETO
Il Sindaco BONUCCHI LEANDRO

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 06/05/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI**